

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

ALLEGATO
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO PER CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

Malattia Garanzie di Base

Ramo	N° allegato	N° preventivo	Cod. Agenzia	Agenzia
------	-------------	---------------	--------------	---------

Contraente - Cognome e Nome		Cod. Fiscale / Partita IVA		
Indirizzo		Comune	Provincia	C.A.P.

CONDIZIONI PARTICOLARI:

1. La garanzia è operante per gli infortuni e le malattie sofferti durante la permanenza in Italia con regolare permesso di soggiorno, limitatamente al periodo di validità del presente contratto.
2. I termini di aspettativa previsti dall'art. 9 delle CGA si intendono annullati. La garanzia decorre, per gli infortuni e le malattie, dalle ore 24 del giorno in cui, ai sensi dell'art.27, ha effetto l'assicurazione.
3. La garanzia non è operante per le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di stati patologici, conosciuti o non conosciuti dall'assicurato, insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché per le conseguenze di infortuni subiti precedentemente alla data di effetto del contratto. Sono in ogni caso escluse le prestazioni conseguenti a parto o aborto, assistenza al neonato, nonché a malattie dipendenti da gravidanza anche se iniziata dopo la stipula del presente contratto.
4. A rettifica di quanto indicato sul frontespizio di polizza, AXA rinuncia alla compilazione del questionario anamnestico.
5. A deroga di quanto disposto dall'art.22, l'assicurazione vale esclusivamente nei paesi aderenti al trattato di Schengen.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Il Consulente AXA per quietanza

.....



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. A,B,C,D

Ed. A,B,C,D pagina 1 di 1

A,B,C,D